



**NOVITA' IVA 2013**  
**DL 179 del 20 ottobre 2012**  
**Legge 288/2012 – artt. 324-335**



## DPR 633/72

<b>Art.</b>	<b>Argomento</b>
<b>4</b>	<b>Enti pubblici e "pubblica autorità" (adeguamento sentenze Corte UE) – D.L. 179/2012 dal 20 ottobre 2012</b>
<b>7</b>	<b>Locazione e noleggio a lungo termine mezzi di trasporto – D.Lgs. 18/2010 – Norme "in progress"</b>
<b>10</b>	<b>Esclusione dall'esenzione della "gestione di portafoglio" (adeguamento sentenza 19 luglio 2012, C-44/11)</b>
	<b>Ridotta esenzione per riscossione tributi – D.L. 179/2012 dal 20 ottobre 2012</b>
<b>13</b>	<b>Cambio euro/valute estere – Tasso rilevato da BCE</b>
<b>16</b>	<b>Aumento aliquota ordinaria al 22% dal 1 luglio 2013</b>
<b>17</b>	<b>Acquisto di beni o servizi da soggetti UE con stesse regole degli acquisti intracomunitari di beni di cui agli artt. 46 e 47 D.L. 331/93</b>



## DPR 633/72

<b>Art.</b>	<b>Argomento</b>
<b>20</b>	<b>Concorrono a formare il volume di affari anche le cessioni e prestazioni territorialmente fuori campo IVA. Per non danneggiare gli "esportatori abituali" non si tiene conto di tali operazioni al denominatore della frazione per determinare lo "status" (variazione art. 1 D.L. 746/1983)</b>
<b>22</b>	<b>Estensione benefici esonero scontrino fiscale per supermercati e grandi magazzini - D.L. 179/2012 dal 20 ottobre 2012</b>
<b>23</b>	<b>Possibilità di registrare fatture differite per servizi entro il 15 del mese successivo</b>
<b>36</b>	<b>Consentita la separazione attività anche per la "gestione di portafoglio" esente</b>
<b>39</b>	<b>Conservazione fatture elettroniche e registri anche fuori del territorio dello Stato</b>

**Cooperative socio sanitarie – Elevata aliquota ridotta dal 4% al 10% per le prestazioni rese in convenzione, con modifica Tabella A – Norma valida per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 (procedura d'infrazione Commissione UE)**



## D.L. 331/93

Art.	Argomento
38	Perizie intracomunitarie – Non cessioni ma prestazioni anche ai fini Intra
39	Modifica momento impositivo con <b>unificazione</b> tra acquisti e cessioni comunitarie – Vale la consegna o spedizione dei beni a partire dalla Stato membro di provenienza – Gli <b>acconti</b> per le cessioni non vanno rilevati a meno che il cedente non anticipi volontariamente la fattura
46	Adeguamento dei nuovi termini di emissione delle fatture comunitarie - Nuovo termine per la regolarizzazione degli acquisti intracomunitari di beni o servizi spostato al 15 del terzo mese successivo con riferimento al secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
47	Registrazione degli acquisti di beni e servizi comunitari - Adeguamento dei nuovi termini di emissione delle fatture comunitarie
49	Gli Enti soggetti passivi di imposta presentano il modello Intra-12 riferiti agli acquisti effettuati nel secondo mese precedente
50 bis	Ampliati agli "spazi limitrofi" i locali in cui possono essere introdotti i beni
60	La Croazia entrerà a far parte della UE il 1 luglio 2013



# **DIRETTIVA 2010/45/UE come recepita**

## **nel DPR 633/72 e nel DL 331/93**

### **- Sintesi -**



## Fattura - novità

- **numerazione sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico/univoco**
- **partita IVA del cessionario/committente o Codice fiscale in mancanza di partita IVA**
- **numero di registrazione ai fini IVA del soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE**



## Fattura - novità

- **obbligo di fatturazione esteso a tutte le operazioni (cessioni e/o prestazioni)**
  - ✓ **territorialmente soggette ad IVA in altro Paese UE con "inversione contabile"**
  - ✓ **non soggette ad IVA né in IT né nella UE perché effettuate fuori del territorio della UE (facoltà esercitata dal legislatore nazionale)**
  
- **queste operazioni aumentano il volume d'affari (correzione per "plafond")**



## Fattura - novità

- **in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell'IVA non è più obbligatorio il richiamo allo specifico articolo di legge comunitaria o nazionale ma deve essere indicato il titolo di non applicazione dell'imposta ...**
- **... "operazione non imponibile" – "operazione esente" – "inversione contabile" (ad es. per cessioni o prestazioni intracomunitarie, per operazioni esenti, per cessioni o prestazioni in cui il cessionario o committente è debitore d'imposta in Italia, ecc.) – "regime del margine" – "agenzie di viaggio" - "operazione non soggetta" (se si considera effettuata fuori della UE)**




## Fattura - novità

➤ **le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio, in virtù di un obbligo proprio, devono recare l'annotazione «autofatturazione» apposta dallo stesso cessionario o committente che emette la fattura**

- ✓ **esempio: a) acquisto da soggetto extra UE di beni o servizi soggetti ad IVA in Italia – b) acquisti da agricoltori esonerati art. 34, comma 6 Decreto IVA – c) regolarizzazione acquisti anche intracomunitari**




# Obblighi di fatturazione





# Obblighi di fatturazione





## Fattura – termine emissione

- **Fattura “periodica”**: entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione”
  - ✓ **cessioni di beni**: se emesso il documento di trasporto (ex fattura “differita”)
  - ✓ **prestazioni di servizi**: se supportata da “idonea documentazione” (novità)



## Fattura periodica servizi

- **Idonea documentazione (esempi):**
  - ✓ **titoli attestanti l'avvenuto incasso del corrispettivo**
  - ✓ **foglio di commessa sottoscritto dal cliente a riparazione avvenuta**
  - ✓ **per i servizi di lavanderia, le bolle di consegna del materiale lavato**
  - ✓ **per i servizi di autonoleggio, gli specifici ordinativi sottoscritti dal cliente**
  
- **Il differimento vale anche per una sola operazione nel mese**



## Effettuazione cessioni e/o acquisti Intra di beni – art. 39 DL 331/93

- **Momento di effettuazione uniformato sia per le cessioni che per gli acquisti: consegna o spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza – obblighi di rilevazione (artt. 63 e 68 della dir. 2006/112/CE – art. 39 DL 331/93)**
- **Acconti: non rilevano – nessun obbligo IVA se non contabile (art. 220 n. 4 della dir. 2006/112/CE)**
- **Fattura anticipata dal cedente: anticipa il momento di effettuazione per registrazione - non per intrastat (artt. 67 e 69 della dir. 2006/112/CE)**
- **Acquisti continuativi di beni nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare: si considerano effettuati al termine di ciascun mese**



## Effettuazione servizi UE o extra UE (no servizi interni) - art. 6 Dpr 633/72

- **Momento di effettuazione:** ultimazione servizi singoli - particolarità servizi continuativi (data maturazione o a fine anno) – obblighi di rilevazione (art. 63 della dir. 2006/112/CE)
- **Acconti:** anticipano il momento di effettuazione per prestatore e committente - obblighi di rilevazione (art. 220 n. 4 della dir. 2006/112/CE)
- **Fattura anticipata dal prestatore:** non rileva ai fini dell'effettuazione né per prestatore né per committente (art. 66 c. 2 dir. 2006/112/CE) – **estensione in Italia per acquisti servizi UE (Circolare 35/E/2012)**



## CESSIONE BENI INTRA UE

EFFETTUAZIONE OPERAZIONE	ESIGIBILITA' IMPOSTA	FATTURA		INTRA 1-BIS
		EMISSIONE	REGISTRAZIONE	
Consegna o spedizione dei beni dallo Stato di provenienza	Non rileva – imposta esigibile con inversione contabile nel Paese di destinazione dei beni	Entro il 15 del mese successivo alla spedizione o consegna	Entro il termine massimo di emissione (15 del mese successivo a consegna o spedizione) con riferimento al mese precedente di effettuazione	Stesso mese di effettuazione della cessione (consegna o spedizione dei beni dallo Stato di provenienza)

- **Acconti: non rilevano**
- **Fattura anticipata: anticipa effettuazione operazione ma no Intrastat**
- **Cessioni continuative: termine ciascun mese**



## ACQUISTO BENI INTRA UE

EFFETTUAZIONE OPERAZIONE	ESIGIBILITA' IMPOSTA	FATTURA UE		INTRA 2-BIS
		INTEGRAZIONE	REGISTRAZIONE	
Consegna o spedizione dei beni dalla Stato di provenienza	Consegna o spedizione dei beni dalla Stato di provenienza	Entro il 15 del mese successivo alla data di ricevimento della fattura emessa dal cedente UE	Entro il termine massimo di integrazione ma con riferimento al mese precedente di ricevimento della fattura	Stesso mese di ricevimento della fattura emessa dal cedente UE

- **Acconti: non rilevano**
- **Fattura anticipata: anticipa effettuazione operazione senza rilevazione Intrastat**
- **Cessioni continuative: termine ciascun mese**
- **Termine massimo di rilevazione/regularizzazione con autofattura: emessa entro il 15 del terzo mese successivo alla effettuazione dell'operazione ma con riferimento al mese precedente (secondo mese successivo a consegna)**



## SERVIZI RESI DA IT A SOGGETTI UE/EXTRA UE

EFFETTUAZIONE OPERAZIONE	ESIGIBILITA' IMPOSTA	FATTURA		INTRA 1- QUATER PER SERVIZI UE
		EMISSIONE	REGISTRAZIONE	
Data di ultimazione dei servizi singoli	Non rileva – imposta esigibile con inversione contabile nel Paese del committente UE o non soggetta se extra-UE	Entro il 15 del mese successivo alla effettuazione della operazione (ultimazione servizi)	Entro il termine massimo di emissione (15 del mese successivo all'effettuazione della operazione) con riferimento al mese precedente di effettuazione o ultimazione	Stesso mese di effettuazione della prestazione (mese o trimestre di ultimazione dei servizi)

- **Acconti: rilevano e anticipano momento impositivo anche ai fini Intrastat**
- **Fattura anticipata dal prestatore: non rileva ai fini della prestazione neanche ai fini Intrastat**
- **Prestazioni continuative oltre l'anno solare: se nessun pagamento in corso d'anno va rilevata la quota di competenza**



## SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTO UE

EFFETTUAZIONE OPERAZIONE	ESIGIBILITA' IMPOSTA	FATTURA UE		INTRA 2- QUATER
		INTEGRAZIONE	REGISTRAZIONE	
Data di ultimazione dei servizi singoli	Data di ultimazione dei servizi singoli	Entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura emessa dal prestatore UE	Entro lo stesso termine massimo di integrazione fattura UE con riferimento al mese precedente di ricevimento	Stesso mese di ricevimento della fattura emessa dal prestatore UE

- **Acconti:** rilevano e anticipano momento impositivo anche ai fini Intrastat
- **Fattura anticipata dal prestatore:** non rileva ma in Italia si considera ultimata (CM n. 35/E/2012)
- **Prestazioni continuative oltre l'anno solare:** se nessun pagamento in corso d'anno va rilevata la quota di competenza
- **Termine massimo di rilevazione:** 15 del terzo mese successivo alla effettuazione della operazione ma con riferimento al mese precedente (secondo mese successivo a ultimazione)



## SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTO EXTRA UE

EFFETTUAZIONE OPERAZIONE	ESIGIBILITA' IMPOSTA	AUTOFATTURA	
		EMISSIONE	REGISTRAZIONE
Data di ultimazione dei servizi singoli	Data di ultimazione dei servizi singoli	Autofattura emessa entro il 15 del mese successivo alla effettuazione della operazione (ultimazione del servizio)	Entro lo stesso termine massimo di emissione della autofattura

- **Acconti: rilevano e anticipano momento impositivo**
- **Fattura anticipata dal prestatore: non rileva ai fini della prestazione**
- **Prestazioni continuative oltre l'anno solare: se nessun pagamento in corso d'anno va rilevata la quota di competenza**



# Fattura – valuta estera

## ➤ Importi in valuta estera:

- ✓ **conversione in euro**
- ✓ **utilizzo del tasso di cambio della  
BCE**



# Fattura elettronica

- **parità di trattamento tra fattura cartacea e fattura elettronica**
- **emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico**
- **subordinato all'accettazione da parte del destinatario (che può conservarla anche in formato cartaceo)**
- **invio in pdf come allegato di una e-mail**



# Fattura elettronica

- autenticità dell'origine
- integrità del contenuto
- leggibilità del documento

## assicurati tramite:

- ✓ **Sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi - *Novità* -**
- ✓ **Firma elettronica avanzata o digitale**
- ✓ **Trasmissione elettronica di dati EDI**



## Controllo di gestione

- Il cedente/prestatore può collegare la fattura emessa a un **ordine d'acquisto**, ai documenti di trasporto, alla **bolla di consegna** e al bollettino di pagamento
- Il **cessionario o committente** può collegare la fattura all'ordine d'acquisto (nota di conferma dell'acquisto), alla bolla di consegna e alla **ricevuta di pagamento**
- La fattura può essere inserita in un **ciclo documentale** che segue un'operazione dal suo inizio (**ordine d'acquisto**) fino al completamento (**registrazione finale** nella contabilità e nel bilancio aziendale)



## Controllo di gestione

- **Il collegamento è affidabile quando il legame tra i documenti giustificativi e le operazioni è **agevole da verificare**, conforme alle procedure stabilite e tiene conto dei processi che si sono effettivamente svolti**
- **Possono essere utilizzati **documenti di terzi** (estratti conto bancari), documenti del cedente/prestatore e del cessionario/committente (contratti) ovvero **controlli interni** (derivanti dalla separazione delle funzioni)**



## Conservazione fatture (art. 39)

- **Conservazione delle fatture:**
  - ✓ **Fatture elettroniche (da parte dell'emittente): modalità elettronica obbligatoria**
  - ✓ **Fatture create in formato elettronico: modalità elettronica o cartacea da parte del cliente**
  - ✓ **Fatture cartacee: modalità elettronica o cartacea**
  
  - ✓ **In corso aggiornamento del DM 23/01/2004**



## **Fattura semplificata (art. 21-bis)**

**con indicazioni semplificate (solo codice fiscale o partita IVA dell'acquirente - sufficiente indicare il corrispettivo complessivo e l'imposta, ovvero i dati necessari per calcolarla)**

- **per operazioni fino a € 100**
- **note di variazione in aumento o diminuzione (senza limite di importo)**
- **non consentita per**
  - ✓ **cessioni intracomunitarie**
  - ✓ **cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a reverse charge nello Stato membro dell'acquirente\**



## Fattura semplificata (art. 21-bis)

- vanno indicati i dati identificativi solo per
  - ✓ soggetti passivi stabiliti fuori della UE
  - ✓ privati non domiciliati o residenti in Italia
  
- in luogo di "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi", può essere indicata una "descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi"
  
- in luogo delle indicazioni dei "corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, ..." previste per una fattura ordinaria, viene richiesta l'annotazione dello "ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla" (il cessionario o committente deve scorporare l'IVA se vuole procedere alla registrazione e detrazione dell'imposta)
  
- le note di variazione devono contenere "il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate" – stesso obbligo in fatture ordinarie



## **IVA per cassa**

- **Cash accounting alla "inglese":**
- ✓ **Adesione al regime per tutte le operazioni effettuate nell'anno**
  - ✓ **Detrazione differita per l'IVA assolta dal soggetto che aderisce al regime**
  - ✓ **Detrazione immediata per il cessionario/committente del soggetto passivo optante**
  - ✓ **Soglia elevabile senza necessità di deroga fino a € 500.000 ovvero, previa consultazione del Comitato IVA, fino a € 2.000.000**



# IVA per cassa

- **Esigibilità differita alla "italiana" (ante 1° dicembre 2012):**
  - ✓ **Applicazione del regime operazione per operazione**
  - ✓ **Detrazione differita per l'IVA assolta dal cessionario/committente della singola operazione**
  - ✓ **Cedente/prestatore con volume d'affari fino a € 200.000 elevabile senza necessità di deroga**



# IVA NEL FUTURO UE



## **IVA nel futuro UE**

- **Ampliamento base imponibile con applicazione di un'aliquota unica**
- **Riduzione delle esenzioni**
- **Tassazione nel paese di consumo – regola generale**
- **Dichiarazione IVA uniforme in tutti i Paesi con formalità standardizzate e codice unico europeo**
- **Nuove regole per enti pubblici**
- **Possibile versamento "split"**



# ULTIME SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE



## IVA SENTENZE/ORDINANZE CORTE UE

ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °	ANNO	N °
1976	<b>1</b>	1986	<b>4</b>	1996	<b>15</b>	2006	<b>34</b>
1977	<b>1</b>	1987	<b>5</b>	1997	<b>21</b>	2007	<b>24</b>
1978	<b>0</b>	1988	<b>20</b>	1998	<b>16</b>	2008	<b>18</b>
1979	<b>2</b>	1989	<b>9</b>	1999	<b>10</b>	2009	<b>20</b>
1980	<b>1</b>	1990	<b>8</b>	2000	<b>21</b>	2010	<b>38</b>
1981	<b>2</b>	1991	<b>10</b>	2001	<b>27</b>	2011	<b>21</b>
1982	<b>5</b>	1992	<b>11</b>	2002	<b>12</b>	2012	<b>57</b>
1983	<b>2</b>	1993	<b>14</b>	2003	<b>20</b>	21/03/2013	<b>14</b>
1984	<b>6</b>	1994	<b>3</b>	2004	<b>21</b>		
1985	<b>11</b>	1995	<b>6</b>	2005	<b>27</b>		
Totale	<b>31</b>		<b>121</b>		<b>311</b>		<b>537</b>



**SENTENZA DELLA CORTE**  
**12 luglio 2012, causa C- 284/11**  
**Detrazione e decadenza – sanzione per tardivo versamento**

1 Gli articoli 179, paragrafo 1, 180 e 273 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che **non ostano** all'esistenza di un termine di decadenza, che limita l'esercizio del diritto a detrazione, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o **praticamente impossibile** l'esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, della successiva determinazione di una proroga conseguente del termine di decadenza, nonché della **durata di una procedura di registrazione** ai fini dell'IVA, che deve essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione.

2) Il principio di **neutralità fiscale** osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell'IVA, ma non osta al versamento di **interessi moratori**, a condizione che tale sanzione rispetti il **principio di proporzionalità**, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.



**SENTENZA DELLA CORTE**  
**27 settembre 2012, causa C-587/10**  
**Validità della cessione intracomunitaria in mancanza di**  
**numero di identificazione IVA (VIES) del cliente**

L'articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro **subordini** l'esenzione dall'IVA di una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del **numero d'identificazione** ai fini dell'IVA dell'acquirente, purché, tuttavia, il diniego dell'esenzione non sia opposto unicamente a motivo del fatto che detto obbligo non è stato rispettato, qualora il fornitore non possa, in **buona fede**, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, comunicare tale numero d'identificazione e fornisca invece indicazioni idonee a **dimostrare sufficientemente** che l'acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell'ambito dell'operazione di cui trattasi



**SENTENZA DELLA CORTE**  
**6 dicembre 2012, causa C-285/11**  
**Detrazione negata per evasioni e irregolarità commesse**  
**a monte o a valle dal fornitore**

**Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest'ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione dell'IVA commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare**



**SENTENZA DELLA CORTE**  
**17 gennaio 2013, causa C-224/11**  
**Assicurazione addebitata unitamente a canone di**  
**leasing – prestazione accessoria esente**

- 1) La prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e la prestazione di servizi consistente nel leasing stesso devono essere considerate, in linea di principio, come **prestazioni di servizi distinte e indipendenti** ai fini dell'IVA. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerate le circostanze concrete del caso di cui al procedimento principale, le operazioni in questione siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate come una **prestazione unica** o se, al contrario, esse costituiscano prestazioni indipendenti
  
- 2) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all'utilizzatore **esattamente il costo** dell'assicurazione, una simile operazione costituisce, in casi come quello di cui al procedimento principale, **un'operazione di assicurazione**, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva **2006/112/CE**



**SENTENZA DELLA CORTE**  
**31 gennaio 2013, causa C-642/11**  
**Detrazione negata in assenza di rettifica al fornitore – valutazione  
diversa nei confronti dell'emittente e del destinatario della fattura**

**1) L'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, dev'essere interpretato nel senso che:**

- **l'IVA indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall'esistenza effettiva di un'operazione imponibile**
- **dal solo fatto che l'amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all'emittente di tale fattura, l'IVA da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un'operazione imponibile effettiva**

**2) I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l'IVA a monte a causa dell'assenza di un'operazione imponibile effettiva, anche se, nell'avviso di accertamento in rettifica indirizzato all'emittente di tale fattura, l'IVA dichiarata da quest'ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell'operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un'evasione dell'IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare**



**CONCLUSIONI AVVOCATO - JULIANE KOKOTT -  
31 gennaio 2013, causa C-155/12  
Prestazione di servizi relativi ad un bene immobile – Stoccaggio di  
beni**

**52. Pertanto, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Naczelny Sąd Administracyjny nel modo seguente:**

**1) L'applicazione dell'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006... nel testo di cui alla direttiva 2008/8/CE, presuppone che la prestazione di servizi abbia ad oggetto **l'utilizzo di un bene immobile determinato**, l'esecuzione di lavori sullo stesso o la sua valutazione, o che essa sia espressamente menzionata nella disposizione in questione.**

**2) Prestazioni di servizi complesse nel settore dello **stoccaggio** di merci sono conformi a tali requisiti solo se la **custodia** delle merci configura l'elemento principale di una prestazione di **servizi unitaria** ed è **collegata ad un diritto d'uso** di un determinato bene immobile o di una **determinata parte di un bene immobile**.**



**SENTENZA DELLA CORTE**  
**21 febbraio 2013, causa C-104/12**  
**Detrazione – Nesso diretto e immediato – Servizi di avvocati a**  
**favore di amministratori della società**

La sussistenza di un **nesso diretto ed immediato** tra una determinata operazione e il complesso dell'attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest'ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, dipende dal **contenuto oggettivo** del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo

Nel caso di specie, le prestazioni di servizi forensi, volte ad **evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche**, amministratori di un'impresa soggetta ad imposta, **non conferiscono** all'impresa stessa il **diritto di portare in detrazione**, quale imposta a monte, l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite.



**SENTENZA DELLA CORTE**  
**21 febbraio 2013, causa C-18/12**  
**Esenzione – Servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell'educazione fisica – Parco acquatico comunale**

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, dev'essere interpretato nel senso che attività sportive **non organizzate**, non sistematiche e **non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive** possono essere considerate pratica sportiva ai sensi di tale disposizione

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l'accesso ad un **parco acquatico** che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l'esercizio di attività sportive, ma anche altri **tipi di attività distensive o ricreative** può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica sportiva. È compito del giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli **elementi interpretativi forniti dalla Corte** nella presente sentenza e in considerazione delle particolari circostanze del procedimento principale, tale ipotesi ricorra nella specie